**Cass. Pen. Sez. III, n. 22436 del 24/05/2013 – Pres. Mannino – Est. Orilia – Ric. L.B.G.**

**Acqua –** Sono scarichi industriali anche quelli provenienti da attività artigianali?

*Nella nozione di acque reflue industriali rientrano tutti i reflui derivanti da attività che non attengono strettamente al prevalente metabolismo umano ed alle attività domestiche, cioè non collegati alla presenza umana, alla coabitazione ed alla convivenza di persone; conseguentemente sono da considerare scarichi industriali, oltre ai reflui provenienti da attività di produzione industriale vera e propria, anche quelli provenienti da insediamenti ove si svolgono attività artigianali e di prestazioni di servizi, quando le caratteristiche qualitative degli stessi siano diverse da quelle delle acque domestiche.*

**Considerato in diritto**

[Omissis]  
Come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. sez. 3, Sentenza n. 36982 del 07/07/2011 Ud. dep. 13/10/2011 Rv. 251301; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4844 del 2013), la natura del refluo scaricato costituisce il criterio di discrimine tra la tutela punitiva di tipo amministrativo e quella strettamente penale; nel caso in cui lo scarico abusivo abbia ad oggetto acque reflue domestiche, ovvero di reti fognarie, potrà configurarsi l’illecito amministrativo, ex art. 133, c. 2, D.Lvo 152/06: mentre si avrà la concretizzazione del reato di cui all’art. 137, c. 1 citato decreto, quando lo scarico riguardi acque reflue industriali, definite dall’art. 74, lett. h), come qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti.

Pertanto nella nozione di acque reflue industriali rientrano tutti i reflui derivanti da attività che non attengono strettamente al prevalente metabolismo umano ed alle attività domestiche, cioè non collegati alla presenza umana, alla coabitazione ed alla convivenza di persone; conseguentemente sono da considerare scarichi industriali, oltre ai reflui provenienti da attività di produzione industriale vera e propria, anche quelli provenienti da insediamenti ove si svolgono attività artigianali e di prestazioni di servizi, quando le caratteristiche qualitative degli stessi siano diverse da quelle delle acque domestiche.

Nel caso di specie, è stato accertato che al momento del controllo il titolare (odierno imputato) era privo della prescritta autorizzazione per gli scarichi di acque reflue; è stato altresì accertato non solo l’avvenuto scarico di reflui, ma anche la loro provenienza da un locale adibito ad attività di pasticceria. Non è esatto dunque il rilievo secondo cui il giudice non avrebbe svolto alcun accertamento sulla qualità dei reflui.

E un tale tipo di attività non attiene strettamente al prevalente metabolismo umano ed alle attività domestiche, cioè non è collegata alla presenza umana, alla coabitazione ed alla convivenza di persone.

Ogni valutazione sulla assimilazione alle acque reflue domestiche investe valutazioni in fatto, sottratte al sindacato di questa Corte, rilevandosi solo che il provvedimento amministrativo si è limitato a richiamare una certificazione di parte sulle analisi effettuate, mentre il teste C. si è limitato a richiamare i servizi igienici e l’attività di manipolazione degli alimenti senza alcun riferimento specifico sotto il profilo tecnico al dato qualitativo delle acque.

[Omissis]